



COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 7 del 26-03-2020

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTA UNICA PER LANNO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **20:50**, in audio-video conferenza, come previsto dall'Ordinanza del Sindaco n. 10/2020 del 18/03/2020, ed ai sensi dell'art. 73 del recente D.L. 17 marzo 2020, n. 18, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica, ma a porte chiuse per emergenza Covid-19.

All'appello risultano:

CRESPOLINI RAMON	P	VIOLA MARINO LUIGI	A
FACCHINETTI MARCO	P	MARIANI LUIGI	P
ZANETTI BARBARA CRISTINA	P	MAZZOLA DOMENICO	P
RAVASIO SILVIA	P	VISCARDI CHANTAL	P
MEDURI VITTORIO	P	ANGIOLETTI ROBERTO	P
ANGIOLETTI UMBERTO	P	GIULIANI CRISTINA	P
COMI DAVIDE	P		

Totale assenti n. 1 totale presenti n. 12.

Partecipa in collegamento audio-video alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Barberi Frandanisa Giovanni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Segretario comunale si è previamente accertato dell'identità dei partecipanti dando atto della partecipazione in via telematica di tutti i componenti del Consiglio Comunale;

Alle ore 20.50 il Sindaco apre la seduta consiliare e cede la parola al Segretario comunale per la verifica del numero legale.

Risultano presenti n. 12 Consiglieri comunali, assente giustificato il Consigliere Viola Marino Luigi.

Alle ore 20,56 entra in collegamento audio-video conferenza l'Assessore esterno al Bilancio Livio Gerosa.

Il Sindaco/presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al nr. 1 dell'ordine del giorno e riferisce ai Consiglieri se hanno avuto la possibilità di visionare la documentazione trasmessa.

Interviene il Consigliere Giuliani la quale si sofferma sul fatto se l'aliquota unica viola o meno l'art. 53 della Costituzione.

Interviene l'Assessore Zanetti affermando che non è stata una scelta facile passare ad una unica aliquota, continua dando delle giustificazioni su tale scelta.

Interviene il Consigliere Mazzola il quale si sofferma sulle criticità che riscontra ed in particolare sulla scelta dell'operazione di una percentuale unica, scelta che secondo lui determinerà dei problemi di equità fiscale; chiede quindi se è stata fatta una verifica sull'impatto delle fasce reddituali e sulle effettive necessità di bilancio che giustificano tale scelta.

Interviene l'Assessore esterno al Bilancio Livio Gerosa affermando che tali analisi sono state fatte preventivamente prima della pandemia e che alla luce di quello che sta succedendo tutto è fattibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, ad oggetto: "**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTA UNICA PER L'ANNO 2020**";

RITENUTA la stessa meritevole d'approvazione;

VISTO il parere di regolarità tecnico - contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 4 (Mazzola, Viscardi, Angioletti e Giuliani);

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione n. 8 del 16/03/2020 del Settore Finanziario, che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/00, previa apposita e distinta votazione espressa in forma palese, come segue:

Consiglieri presenti n. 12

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 4 (Mazzola, Viscardi, Angioletti e Giuliani)

Astenuti n. 0;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

"ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTA UNICA PER L'ANNO 2020".

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi ed alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile" stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I Comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo Regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008 (convertito in Legge n. 126/2008) e dell'art. 1, comma 123, della Legge 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i Comuni di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal D.L. n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in Legge n. 148/2011);

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'art. 5 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei Comuni adottate nella vigenza del predetto art. 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

ATTESO che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale era stata confermata, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'applicazione delle aliquote opzionali dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura differenziata secondo 5 scaglioni di reddito (aliquote flessibili);

TENUTO conto che il gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020, sulla base delle norme regolamentari sopra richiamate, ammontava ad Euro 240.000,00;

VISTO lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio finanziario 2020;

RITENUTO necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020-2022, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,70%
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore ad euro 10.000,00;

DATO ATTO che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

RITENUTO di provvedere in merito;

QUANTIFICATO presuntivamente in Euro 305.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota unica e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate sul portale del Federalismo Fiscale relativamente all'anno d'imposta 2017 (ultimo anno disponibile);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che il D.M. 13.12.2019 (G.U. 17.12.2019, n. 295) ha stabilito il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale sulla disciplina delle Entrate comunali;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, previsto dall'art.49 del D.lgs. 267/2000, allegato alla presente deliberazione a far parte integrante e sostanziale della stessa.

ACQUISITO il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

PROPONE

- 1) di adottare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare un'aliquota unica in misura pari allo 0,70% ed una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore ad euro 10.000,00;
- 3) di quantificare presuntivamente in Euro 305.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1.

- 4) Di prendere atto della nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it
- 5) Di ottemperare all'obbligo di trasparenza mediante la pubblicazione sul sito internet comunale del presente provvedimento;
- 6) Stante l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. e s.m.i.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Ravasio rag. Maria Sofia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE
CRESPOLINI RAMON**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Barberi Frandanisa Giovanni**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione all'Albo (art. 134 del TUEL n. 267/2000) e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo (art. 124 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).